LI CAPITVLI, STA TVTI, ET ORDINATIONI

della Venerabile Compagnia del Sacratissimo Corpo di Christo, posta nella Chiesa della Minerua della Citta di Roma.

Stampati in Roma per Steffano de Nicolini de Sabio. M. D. X X X X I I.

NOI administratori & officiali della Venerabi-
le compagnia del santissimo Sacramento, institui-
ta nella Chiesa della beata Vergine Maria sopra la
Minerua dellalma Citta di Roma, eleggemo & depu-
tamo Mastro Steffano de Sabio della diocese di Bres-
sa, Stampatore delli libri di S. Santita, ad imprimere
& stampare li capituli, statuti, & ordinationi di essa
nostra compagnia. Et inhibimo a tutti gli altri Stam-
patori, che non presumano mai stamparli, ne venderli
stampati. Decernendo non si douere dare alcuna fede
ad altra impressione da essere fatta di essi capituli, si in
Roma come di fuori, saluo a questi che seranno stampa-
ti per lui, & per li suoi Fratelli. Data in Roma nella
casa dell'Annonciata appresso la Chiesa della Miner-
ua doue e solito celebrarsi la congregatione delli Cõ-
fratri del Santissimo Sacramento alli. xxiiii. di Gena-
ro dell anno. M. D. XLII.

IN NOME DELLA SANTISSIMA & indiuidua Trinita, Padre, Figliolo, & Spiritosanto, & della gloriosissima vergine Madre di Dio Maria, & di tutti li Santi & Sante sue. Questi sono li capituli, statuti, & ordinationi della venerabil compagnia del sacratissimo corpo di Christo, nouamente fondata & eretta nella Chiesa della Minerua di Roma, dell'anno. M. D. X X X I X. nel tempo della Santita di nostro Signore Paulo per la diuina prouidētia Papa terzo, per le essortationi del Reuerendo Padre frate Thomaso stella Venetiano dell'ordine delli predicatori, & da sua beatitudine honorata di grandissime gratie & priuilegii.

ESsendo a noi comandato laudare il Signore idio nelli suoi santi, certamēte cō pricipali laudi e da essere magnificato, con ogni studio honorato, & cō deuotissime cerimonie reuerito, quel sommo & imenso sacramento del santissimo corpo & sangue del Saluatore nostro [illegible] Giesuchristo, ilquale egli nell'ultima cena essendo per passare da questo mōdo al padre, ci lascio sotto specie di pane & di uino. Impoche questo e quel dolcissimo & santissimo memoriale, nel quale si celebra la ricordanza di quella eccessiua charita, la quale il signor nostro nella sua passione dimostro uerso la humana generatione. Percio dice l Apostolo Paulo, ogni uolta che noi mangiamo questo pane, & beuemo il calice, annonciamo la morte del Signore, finche esso uenghi al giudicio uniuersale. Que

sto e que memoriale, nel quale noi siamo ritratti dal male, & confirmati nel bene, facendo continuo profetto nelle uirtu & rendimenti di gratie a dio, & nel quale spiritualmete siamo reficiati colla corporale presentia di esso nostro Saluatore. O ueramente degna ricordanza, & non mai per alcun tempo da essere pretermessa, nella quale celebramo la morte della nostra morte, & come il uiuace legno attaccato al legno della Croce, ha portato a noi il frutto della nostra salute. Hauendo adunq; il signor nostro dato a nostro beneficio tutto quello che ha tolto del nostro, imperoche offeri il corpo suo nell'altare della Croce al padre eterno per nostra reconciliatione, sparse il suo sangue in prezzo nostro & lauamento, diede la sua anima diletta alla morte, accio ricōperati dalla miserabile seruitu del diauolo, fussimo liberati da tutti li peccati, & hauendoci oltra di cio esso Signore & saluator nostro, cōferiti & conferendoci di continuo tanti & tanto grandi beneficii, oltra che uiuemo, ne mouemo, & siamo, & quello speramo di essere, tutto siamo obligati a lui, che cosa gli daremo noi per tanti doni da lui riceuuti? Certo se bene per suo amore dessimo tutte le nostre faculta, & anchora la propria vita, non doueressimo pensare hauere fatta per lui cosa alcuna grāde, ma allhora piu humiliandone, con molta paura & reuerentia gli douessimo dire, Tue erano o signore, tutte queste cose, & quel tanto che habbiamo riceuuto dalle mani tue, ti habbiamo restituito. Considerando adunq; nouamente alcuni Cittadini Romani & Cortigiani, persone deuote, il santissimo sacramēto della Eucharistia, nelqua

le il signore ci promise essere con noi sino al la fine del mondo, essere conseruato nelle Chiese parochiali di Roma con poco honore, & in luoghi vili & abietti, & quando si doueua portare p la Citta a cõicar gli infermi, essere solito portarsi da un Capellano solo senza alcun ornamento & reuerẽtia, laquale cosa era segno di grãdissima ingratitudine uerso dio datore di ogni nostro bene, & nõ solamente a uedere, ma anchora ad udire era cosa horribile, Volẽdo altutto obuiare alli detti scandali, pricipalmẽte in quella Citta, laquale p la beatissima sede di Pietro, e capo, madre, & maestra di tutte le altre Citta del mõdo, & accio iui a tãto sacramẽto si rendesse il debito honore, culto, & reuerẽtia, oue sta il Romano Pontefice Vicario di Xpõ, & p reprimere anchora la superba pazzia delli moderni heretici, liquali in questo tempo sceleratamente parlano contra esso Santissimo sacramẽto, guidati da singulare affettione & zelo uerso il Signor Iddio, hãno ordinato & istituito vna cõpagnia ouero cõfraternita di fideli maschi & dõne, soto la inuocatione di esso sacratissimo corpo di Xpõ, nella Chiesa della Minerua, & hanno ottenuta la cõfirmatiõe di essa dalla. S. di N. S. per sue lettere piõbate patenti. Per spirituale indrizzo & aumẽto della quale compagnia, & per honore di esso Santissimo sacramento, hãno ordinate molte cose, nel modo che seguita qui disotto.

Della elettiõe & auttorita del Reuerẽdis. Protettore.

PRincipalmente perche in molte cose e necessario alla Compagnia ricorrere alli Beatissimi piedi

del Santi[illegible]ſimo ſignor noſtro, ne ſempre ſi puo ottenere facile audientia da ſua Santita per le ſue grandi occu pationi, & perche anchora e biſogno hauere una perſo na di grande auttorita & reputatione, laquale in tutte le coſe aiu[illegible] indrizzi, defenda, & procuri il gouerno & [illegible]laumento di eſſa Confraternita, hanno ſtatuito & or dinato, che la prefata compagnia dicontinuo habbia vno delli Reuerendiſ. Signori Cardinali preſenti alla corte per ſuo protettore, direttore, correttore, & refor matore, ilquale ſia come padre, & capo di eſſa compa gnia, da eſſere da lei eletto come ſi dira qui diſotto. Et perche per gratia di Dio al preſente tiene meritamente queſto luogo il Reuerẽdiſ. & Illuſtriſ. signore Aleſſan dro Cardinale Ceſarino, Veſcouo di Albano, largo & copioſo benefattore di eſſa compagnia, pieno di virtu & buone opere, ſi prega la diuina maeſta, ſi degni con cedergli lunga & felice vita, ad honore & gloria ſua, & a profetto delle buone opere che ſi trattano per la com pagnia. Ma ſe per caſo occorreſſe la morte di eſſo Re uerẽdiſsimo protettore, ouero altra cagione per laqua le non poteſſe piu eſſercitare l'officio della protettio ne predetta, allhora liberamẽte ſi poſſa procedere per eſſa compagnia alla elettione di vno altro protettore, ilquale ſimilmente duri perpetuamente. Nella elettio ne del quale ſia chiamata tutta la compagnia, & nõ ſo lamente quelli che allhora ſeranno Adminiſtratori & officiali, doue nonciata per li Signori Adminiſtratori la cagione della conuocatione, & hauuta prima conſi deratione, & diligẽte trattato di, una perſona che hab bi ad eſſere piu idonea al carico di queſto officio, eſſen

do tutti li Reuerendis. Sig. Cardinali a cio molto ido nei, siano posti alli uoti secreti con le faue [illegible] bussula, tutti quelli Reuerē. che serāno nominati, & [illegible] di loro harra piu faue, purche eccedą la mita di tutt[illegible] li fratelli che saranno presenti, colui si intenda essere rimasto p̄ tettore & padre della compagnia. Al quale Reuerēdis. signore protettore, per reuerentia siano sempre ref[illegible] ti per li signori Administratori & officiali che s[illegible]āno di tempo in tempo, tutti li grandi & importan[illegible] nego cii della compagnia, & senza il suo beneplacito, consi glio, & consentimento, non ardisca spedire detta cōfra ternita alcūo delli sopradetti negotii. Et sia carico del li signori Administratori & officiali, uisitare spesso pre fato signore protettore, & trattare seco delle materie si harranno ad espedire, & intendere la sua uolonta, & fi nalmente in tutte le cose honorarlo & reuerirlo, come uero padre & capo di essa compagnia.

De gli officiali della compagnia.

SEcondariamente, essendo ogni ben istituita Repu blica presto p̄ mancare se non le e prouisto di buo ni Gouernatori, li quali la sappiano alla giornata pru dentemente administrare, & per questo il nostro Salua tore, come dice l'Apostolo, ha dati alcuni Apostoli, al cuni Propheti, alcuni Euangelisti, & altri Pastori, & Dottori alla consummatione delli Santi, nell'opera del ministerio & edificatione del suo corpo, cioe della Chiesa: finche tutti occorriamo in un huomo perfet o, nella mis[illegible]ra dell'eta della pienezza di Christo, ha

piacciuto per cõseruare & indrizzare la scola della cõ
pagnia di Signore, che ogni anno essa Confraternita
per poter difficilmẽte tutta sempre adunare insieme,
sia gouernata & regulata per certi officiali deputati, se
condo il numero & vocabuli che si diranno qui disot-
to. L'officio de quali duri per vn'anno solo, & cominci
il primo Martedi dapoi la festa del Sacratissimo cor-
po di Christo, & finisca in quella istesso giorno l'ãno
sequente. Habbi adunq; tre Administratori, de quali
duoi almeno siano prelati, & il terzo sia laico & Nobi
le, & di q̃sti tre vno almeno sia sempre Romano, & vno
sẽpre forestieri, doi Syndici, tredici Tredici, cioe vno
per ciascun Rione della Citta, liquali sedino & cami-
nino secondo l'ordine degli altri Magistrati & com-
pagnie per gli ordini loro, & uno Camerlengo, liquali
si eleggino in questo modo.

Del modo di eleggere li Tredeci.

LI Signori officiali che seranno di tempo in tẽpo,
insieme con li Signori Administratori, almeno p
diece giorni innanzi la festa della Pentecosta, conuen
ghino insieme nel luogo oue e solito celebrarsi la con-
gregatione della cõpagnia. Oue prima p il Secretario
si legga il libro delli fratelli della compagnia di Rio-
ne in Rione secondo li loro ordini, & di ciascun Rione
siano nominate per ciascũo delli Tredeci quattro per-
sone, lequali seranno apparse a tutta la congregatione
idonee & approbate a questa opera, & queste siano po
ste alli voti secreti cõ le faue & bussula. Et chi di loro

qu

quatro cosi nominati harra piu faue, si inte[illegible] la essere ri masto Tredice di quel Rione, nel quale se[illegible] stato nominato, & cosi si segua sino al Tredice dell[illegible]imo Rione. Et se per caso non fussero in alcun Rion[illegible] huomini della Compagnia da essere nominati per [illegible]redici, o se ne fussero, forse non fussero idonei a questo, carico, si posino nominare, & eleggere Tredice per quel Rione, huomini delli Rioni piu vicini a quello, seruato [illegible]ero il modo sopradetto. Et in caso che nel giorn[illegible] [illegible] essa elettione mancasse nella congregatione alcun Tredice, posino in luogo suo li Signori Administratori ouero li Secretarii nominare quattro huomini pure di quel Rione, liquali siano votati per Tredici, & vno di loro rimanga, come e stato detto di sopra. Liquali Tredici eletti siano tenuti secreti, ne siano publicati innanzi il terzo giorno della pétecosta. Ma questo ben procurino principalmente li Signori Administratori, & Officiali predetti, che siano eletti Tredici, huomini di buon testimonio & di santa conuersatione, & secondo li meriti della vita loro, & non secondo l'affetto di chi gli elegge, & liquali portino sincera deuotione al santissimo sacramento, & meno siano impediti nei negocii seculari, che posino uenire continuamente alle congregationi, & hauere cura sopra li suoi Rioni, & sopra le parrochie che sono sotto di loro. Et finalmente che siano tali, con liquali li Signori Administratori che seranno eletti, posino secura[illegible] partire li carichi loro.

Del modo di eleggere li noui Administrato ri, & della loro qualita.

IL terzo giorno della Pentecosta sia chiamata tutta la compagnia nella Chiesa della fraterna, nellaquale celebrata solẽnemente la Messa in honore del Spirito santo, & humilmente inuocata la sua gratia, & cantato l'hymno, Veni Sancte spiritus, accio si degni benignamente essere presente alla celebratione di tãta elettione, sedendo tutti li fratelli secondo gli ordini suoi, prima si leggino per il Secretario di parola in parola questi statuti & ordinationi che contengono il modo di eleggere li Signori Administratori & Officiali, da poi si publichino li Tredici sopradetti nouamẽte eletti. Laqual cosa fatta, se allhora sera cõmodo, & se nõ, quel medesimo giorno dapoi pranso cõuenghino insieme in quello istesso luogo tutti li signori Administratori & Officiali predetti, & cõ loro anchora li Tredici nouamẽte eletti, & procedano alla elettione delli noui Administratori seruato questo ordine. Cioe deferito prima il giuramento a tutti per li signori Administratori, che eleggerano per il futuro anno Administratori & altri Officiali diritta & sinceramente, sequestrate da loro ogni propria volonta & particolare affettione, si legga il libro della Compagnia, & da quello si estragghino & nominino tanto per li noui quanto per li vecchi Tredici tutti e Prelati & altri Nobili, li quali pareranno loro essere idonei per essercitare tãto officio. Dapoi tutti si porranno alli voti secretti con le faue come e stato detto di sopra, & quelli che haranno piu voti, quelli si intendano essere eletti Administrato

ri. Et se vno delli doi Tredici di ciascun Rione pur che ci iamato non venisse alla detta Congregatione, laltro di loro che fusse presente, habbi quella istessa auttorita in proponere gli Administratori da essere eletti, come se tutti doi fussero presenti. Et se tutti doi li Tredici mācassero, in quel caso tale propositione & nominatione si faccia per li Signori Administratori, ouero li Secretarii, o per vno di loro, & habbi quella istessa forza, come se fusse fatta per li Tredici di quel Rione, & tēga la detta elettione, si come fusse celebrata da tutta la cōpagnia. Alliquali cosi eletti dipoi si intimera la loro creatione, accio il primo Martedi dapoi la festa del Corpo di Christo posino essere presenti alla congregatione, & giurare in mano delli Signori Predecessori Administratori, che essi gouernerāno & administreranno li beni, conti, negocii, & tutte le cose pertinenti alla compagnia, con ogni fede, cura, & diligentia, ne lascieranno cosa alcuna che sappino, spettante alla laude di Dio, all'ornamento & ampliatione di detta Compagnia, & da quel giorno indrieto comincieranno essercitare il suo Officio. Nella elettione adunq; delli Signori Administratori sempre si habbi questo rispetto, che tali siano costituiti, li quali tutta la Congregatione d'accordo secondo il timore di Dio, ouero la maggior parte di essa con piu sano consiglio harra eletti. Et in tale elettione non vi habbi parte, alcuna priuata affettione, parentela, amicitia, ambitione, preghiere, o doni. Li quali poi cosi eletti si chiamino Administratori del Santissimo sacramento non per loro gran[illegible]

christo, & le cosi si hanno a portare che siano degni tal honor . Siano sauii, maturi di costumi, nõ super[illegible], non furi[illegible], non ingiuriosi, ma che temino Dio, & siano in riuer[illegible]ia a tutta la Compagnia, & habbino cura di ogni cosa. Pensino sempre anchora essi ordinati Administratori, quale carico riceuono, & a chi sono per rendere ragione del suo gouerno, & sappino chel bis[illegible]gna loro giouare piu che essere Presidenti. Conuien[illegible] loro essere dotti nella legge di Dio, accio sappino parlare del vecchio & nouo testamento, essere casti, sobrii, misericordiosi, & sempre piu inclinare in misericordia che in rigore, accio anchora essi conseguiscano misericordia. Habbino in odio li vitii, amino li fratelli, & sia il loro studio piu di essere amati, che temuti. Non siano rissosi, non ansiosi, non troppo ostinati nelle loro oppinioni, non troppo sospettosi, perche in questo modo ne essi mai riposerebbeno, ne lasciariano riposare gli altri. Siano prouidi & discretti nelli loro comandamenti, o siano secondo Dio, o secondo il mondo. Et quelle cose che impongono, le considerino molto bene & moderino, pensando sempre alla discrettione del Santo Giacob ilquale diceua, Se io faro che li mei armenti troppo si affatichino in caminare, morranno tutti in un giorno. Pigliando adunq; questo & altri testimonii della discrettione madre di tutte le virtu, temperino ogni cosa. Ma principalmente osseruino in tutto & per tutto le presenti costitutioni, accio poi hauendo bene ministrato [illegible] seruo ilquale ha distribui[illegible] [illegible] il

Signore lo costituira sopra tutti li suoi beni. Anchora debbono sẽpre ricordarsi di quello che sono, & di quello che sono dimandati, & sapere che a chi e piu commesso, piu se gli dimandera di ragione. Sono certamẽte Administratori di messer Giesuchristo, in o osseruino diligentemente cioche dice l'Apostolo. Cosi (dice egli) ci estimino gli huomini come ministri di Christo, & dispensatori delli ministerii di Dio. Qui si ricerca tra li dispensatori, che ciascuno sia ritrouato fidele. Aduertano anchora quale essempio della sua conuersatione habbino riceuuto dal Saluatore nostro. Dice egli, chi ministra a me, mi seguiti. Et altroue, si come e venuto il figliuolo dell'huomo a ministrare, & non ad essere ministrato. Dalle quali parole certamente hanno a conoscere due cose principalmente essere necessarie alli ministri di Christo, cioe la fedelta, & la humilta. Se adunq; administreranno fedele & humilmente, sono per hauere la parte loro con quelli che haranno ministrato a Christo dirittamẽte, & sono per vdire cio che e per dire il Signore delli suoi Ministri, a Dio Padre. Io voglio che doue sono io, ui sia anchora il mio Ministro. Finalmente essi non fazzino alcuna cosa senza il timor di Dio, & osseruantia delle presenti costitutioni, sapendo per certo loro essere per rendere ragiõe al giustissimo giudice di tutti e loro giudicii. Tutte le cose adunq; che haranno a fare in gloria di Dio, in honore del sacratissimo corpo di Christo, & in utilita della compagnia, fazzino con consiglio delli fratelli, si come e scritto, fa ogni cosa con consiglio, & dapoi il fatto non ti pentirai. Quando adunque vno piglia il no-

me di Administratore, deue con doppia dottrina esse- re prelato ali suoi fratelli, cioe dimostrare tutte le cose buone & sante piu colli fatti, che con le parole.

Del modo di creare li Syndici, Secretarii, & Camerlengo.

QVello istesso giorno terzo della Pentecosta, da- poi la elettione delli sopradetti Administratori, li Signori Administratori & Officiali insieme pu re con li noui Tredici predetti, procedano alla elettio ne delli Syndici, Secretarii, & Camerlengo, liquali si eleggano con questo ordine. Primamente proponera ciascuno delli Tredici alcune persone lequali pareran- no loro idonee a questi carichi, & poi le porranno alli voti secreti, cioe con le faue & bussula, & quale di loro haranno piu faue, quelle se intendano essere elette. Li- quali Syndici non prima essercitino il suo officio, che habbino giurato sopra li santi Euangelii in mano del li Signori Administratori, che essciteranno con syn- cera fede il loro officio, & niuna cosa faranno per rispet to, o per preghiere, o per denari, & che giudicheranno liberamente, & per la verita. Et syndicheranno gli Ad- ministratori, Camerlengo, & gli altri Officiali di quel l'anno finito il loro officio, & se meriteranno, li punirã no, come si ordinera qui disotto. Similmẽte tanto li Se cretarii quanto il Camerlengo, non prima essciterã- no li loro officii, che giurino in mano delli predetti Si gnori Administratori, essere per essercitare fidelmen- te li loro officii, & rẽdere li conti, libri, scritture, & tra-

te le cose che seranno appresso di loro,nel [illegible]mpo che qu[illegible]tto sera statuito,in presentia delli S[illegible]ndici per inuentario da essere fatto per li Secretarii d[illegible]lla cōpagnia.Oltra di questo anchora il Camerlengo [illegible]aravna securta idonea,che essercitera realmente l'[illegible]ficio suo, & rendera buon conto delli denari che pigliera & sborsera.Ma proueghino li Signori Administratori & officiali per il sparso sangue del Signor nostro messer Giesuchristo,eleggere tal huomo per Camerlēgo, che sia idoneo di buoni costumi,fede, & faculta,& sopratutto che tema Dio. E di eleggere anchora li Syndici & Secretarii, persone di honesta fama & di buon testimonio,della uita & costumi de quali siano securi, che nell'essercitio del loro officio non si moueranno per alcuna priuata affettione,ma faranno ogni cosa per honor di Dio,& purita della loro coscientia.

Del modo di creare le Priore della Confraternita.

HAnno anchora ordinato,che nella prima Cōgregatione dapoi la festa del sacratissimo corpo di Christo,li Signori Administratori & Officiali noui debbano creare tre Priore di tutte le donne della Compagnia,lequali siano Matrōe Nobili che temano Dio, & habbino testimonianza di se con buone operationi, & finalmente tali,che con il suo essempio & merito di buona vita,possino incitare le altre donne ad imitarle. Et quell'istesso ordine si serui in creare queste Priore, che e notato di sopra nella elettione de gli altri Officiali. L'officio delle quali durera vn'anno solo,& har

ranno cu[illegible] di essortare cõ charita le altre dõne al ben viuere, [illegible] ad entrare nella compagnia, a comm[illegible] spesse [illegible]e, & essere frequenti alle processioni & alli funeral[illegible]

Che gli eletti agli officii debbano accettare.

ET quelli che saranno eletti agli officii sopradetti, per niuno modo sutterfuggano, ma ciascuno debba accettare, & essequire quanto gli sera imposto. Et se pure alcuno per amore di Dio non volessi accettare senza allegare cagione legittima da essere approbata da tutta la Congregatione delli Signori Officiali, come seruo al suo padrone inutile, sia scanzelato dal libro della Compagnia cõ la descrittione della causa, accio sia inhabile perpetuamente agli Officii di essa cõpagnia. Et se per caso nell'auenire fusse eletto o deputato a qualche Officio, tale elettione & deputatione non vaglia, & sia di niun momento. Et se alcuno delli predetti Officiali manchera per tre continue congregationi senza giusto impedimento da essere approbato (come e detto di sopra) caschi similmente nella sopradetta pena, & la congregatione proceda alla deputatione di uno altro. Ma se l'occorresse che alcuno fussi forzato assentarsi, possi nominare uno della compagnia in luogo suo, & se sara Tredice, uno del suo Rione, il quale pero sia cõfirmato dalla cõpagnia, che in tempo della sua assentia esserciti questo officio. Et chi sera deputato ad vno officio, in quel medesimo tempo non possa ottenere un'altro.

Del vacare da gli officii della compagnia.

MA accio si schifi la perpetuita negli officii, & gli altri della compagnia participino de i carichi & honori a gloria di Dio, hāno anchora ordinato, che ciascuno degli Officiali ilquale sera stato per un'āno, non possa nel secondo anno essercitare quello ouero altro officio in detta compagnia, ma vacchi per vno anno intiero.

Della podesta & officio delli Signori Administratori.

HAbbino il primo luogo nelle congregationi & processioni, & tanto nel l'interrogare quāto nel rispondere. Appresso dei quali dalli lati debbano sedere prima li Syndici, dapoi li Tredici, finalmente all'incontro li Secretarii & il Camerlengo. Il loro officio e, proporre primamente le materie & li negocii che si haranno a spedire, & ricercare benignamente & con charita li uoti de gli altri Officiali, & far essequire quāto sera stato ottenuto. Essi facino intimare le particolari & generali congregationi, essi ordinino e funerali, & tutte le altre cose necessarie, sempre pero con cōsiglio, consentimento, & beneplacito de gli altri Officiali, ouero della maggior parte di loro, accio in ogni cosa sempre si serui la Charita. Et quando visiteranno le Chiese parrochiali & altre della Citta, vedranno diligentemente come e tenuto il santissimo Sacramento. Nella quale visitatione harranno ad essere presenti il Tredice di quel Rione nel quale si fa la visitatione, &

li capi parr chie delle ſue Chieſe, & li Secretarii della compagni , ouero uno di loro. Faranno anchora nota re in un li ro particolare tutti li defetti che ritrouerãno, inſie e con le ordinationi che faranno, & daranno opera, & commanderanno, che il ſantisſimo Sacramẽto ſia tenuto & conſeruato con dignita & honore. Poſſino adminiſtrare & diſpenſare li beni, entrate, ragioni, & tutte le coſe pertinenti alla compagnia, dimandare, riſcodere, riceuere, & ſpẽdere, per ſe ſtesſi, ouero per mediata perſona. Finalmente posſino fare tutte quelle coſe che concernono lhonore del ſanto Sacramento, la dignita, il commodo, & l'aumento della compagnia, ouero ſiano materie di liti o d'altro. Habbino medeſimamente quella iſteſſa podeſta & auttorita che ha tutta la compagnia, in quelle coſe pero che nella congregatione ſeranno ſtate decretate & ordinate. Ma in vẽdere ouero alienare li beni della compagnia tanto mobili quanto immobili, non habbino alcuna podeſta oltra la ſomma di cento ducati, ſenza il conſentimẽto & licentia della compagnia. Nelle quali tutte coſe a queſto principalmente attendino li Signori Adminiſtratori, che ſi come ottẽgono le prime parti nella cõpagnia in tutte le coſe, coſi debbano anchora ottennere le prime in charita, humilita, mãſuetudine, benignita, & buone operationi, ſe vorranno hauere gli altri fratelli a loro obedienti & ſimili, peroche e ſcritto, che li boui arauano, & le aſine paſcolauano appſſo di loro, cioe quella coſa fanno gli inferiori, laquale veggono fare li ſuperiori, certamente come ſi dice in volgar prouerbio, quale e il Signore, tale e & il populo. Finalmente cõn

sideri[illegible]o cioche di loro e ſcritto, Ti hann[illegible] fatto Go
u[illegible]rnatore, non volere ſuperbire, ma ſia nelli [illegible]udditi co
me uno di loro.

Della Podeſta delli Syndicii

ALla loro cenſura ſerāno ſottopoſti li Signori Ad
miniſtratori, li Tredici, il Camerlengo, & li Se-
cretarii. Liquali tenirāno q̄ſta via di Syndicare. Vedu
ti diligentemēte li libri & conti delli Adminiſtratori,
Tredici, Camerlēgo, & Secretarii, ouero nōgli hauēdo
anchora hauuti, fattili citare p il Mandatario della cō
pagnia infra quindeci giorni dapoi finiti li loro offi-
cii a dar fuori tutti li loro libri, ſcritture, & iſtrumēti,
& ad eſporre cioche vogliono dire, & vn'altra fiata ci-
tati advdire la loro ſententia in ſcrittura per il tal gior
no, hora, & luogo, ſe bene in caſa loro, laſciata al tutto
ogni forma di giudicio, liberamente ſecōdo il loro pa
rere coſi giudichino ciaſcuno, come penſarāno che me
riti. Et facciano leggere & publicare per li Secretarii
della compagnia la nota della ſententia ſuſcritta p ma
no loro nel giorno della congregatione, & prononcia-
re cioche in lei ſi contiene. Et ſe conoſceſſero alcuni (il
che dio non vogli) hauere cōmeſſo coſa alcuna per in-
ganno, cattiuo, ouero defraudata la compagnia, li con
dēnino nel doppio. Laquale pena per niun modo ſi poſ
ſi rimettere, ma ſia poſta nelli beni publici della cōpa-
gnia. Le ſententie dei quali Syndici al tutto ſiano pro-
ferite innanzi la feſta dell'Aſſontione della Madōna.
Nelle quali cioche ſera contenuto, coſi ſera fermo, ra-

to,& stabi e,che a niuno sia lecito appellare da loro, & quel tanto che cõmanderanno & ordinerãno essi Syndici, tutti li Signori Administratori & Officiali predetti possino & debbano essere astretti per qualunq; Giudice ordinario inuiolabilmente osseruare. Ma nell'essercitio del suo officio habbino dinanzi agli occhi solo Dio & la giustitia, & non gli odii priuati, ouero le inimicitie particolari, sapendo che nel giorno del giudicio serãno misurati cõ quella istessa misura, che harranno misurato gli altri.

Dell'officio delli Signori Tredici.

SEranno sempre presenti alli Signori Administratori nelle congregationi che si faranno, & aiuterãnoli con il cõsiglio, fauore, & tutti quelli modi che poteranno. Diranno liberamente & senza alcun rispetto le loro oppinioni ad honore di Dio. Se vorrãno anchora proponere qualche cosa, lo faranno cõ charita & humilita. Essi nominerãno quelli che hãno ad essere deputati per Capi parrochie in tutte le parrochie del suo Rione alla cura del santissimo Sacramento per tutto lanno del suo officio, liquali pero seranno confermati dalla congregatione, ilche nondimeno harrãno a fare nella prima congregatione che si celebrara dapoi la festa del Corpo di Christo. Sera loro cura auertire che in tutto il loro Rione sia tenuto honoratissimamente il santissimo Sacramento, & portato agli infermi con honesta compagnia, & con le lampadi accese. Et quando si fara la visita delle Chiese della Citta, ciascun

di loro fara compagnia alli Signori Administrato-
ri che visiteranno. Pareranno anchora l'altare del Sa-
cramento nelle Dominiche delle processioni secondo
li loro ordini, cominciando sempre dal Iudice del
primo Rione, & seguendo per ordine fino all'ultimo.

Dell'officio delli Secretarii.

ESsendo doi li Secretarii della cōpagnia, vno ha-
ra a scriuere tutti li fatti di essa per giornata, &
tutti li decreti liquali si faranno nelle congregationi,
& le littere missiue, se ne occorreranno. L'altro si roga
ra delli trāsūti delle Bolle che si māderāno fuori della
Citta, & li suscriuera, apposto il suo segno & nome, sen
za pero alcun stipendio, & solamente p amore di Dio,
purche prima siano state vedute diligētemēte p quello
ilquale sera deputato dalla cōpagnia sopra tale visiōe,
& seruate quelle cose, lequali prouidamente sono state
statuite nelli decreti sopra esse cōcessioni. Questo istes
so anchora tenga un libro, nelquale tenghi la nota di
tutte le Bolle che seranno concesse. Ma essendo vno di
loro impedito, l'altro possi supplire in luogo suo. Et
essendo ambidoi occupati, ciascuno degli Officiali po
tra fare l'officio per loro, saluo che nō dara alcūa Bol
la, ne le suscriuera. Se si faranno le visite, habbino vn li
bro particulare, nel quale estendino tutti li fatti per li
Signori Administratori. Notino anchora li nomi di
tutti li fratelli, si di huomini come di donne, in doi li
bri secondo che alla giornata entrarāno nella compa-
gnia separatamente per Rioni & Parrochie. Facciano

similmen : vn'altro libro, nel quale si contenga gli istrument de quali seranno rogati, le citationi, & u di sente. ie. Item uno altro libro, oue siano obligati descriuere gli inuētarii delli beni mobili & altre cose, che alla giornata per tutto l'anno si consigneranno al Camerlengo. Et un libro facino delli fratelli & sorelle morti della compagnia. Siano tenuti essere presenti a tutte le cōgregationi, Messe, & processioni di ciascun mese, & agli anniuersarii, & tenere il libro degli huomini della cōpagnia, & descriuere quelli che entrano. A questi niente altro si dice, se non quello che e detto nell'Apocalisse all'Angelo della Chiesa di Smirna, cioe, sia fedele sino alla morte, & daroti la corona della vita.

De l'Officio del Camerlengo.

IL Camerlengo harra da riceuere tutti li beni mobili della compagnia dal suo predecessore per inuentario fatto di mano del Secretario. Sara sua cura fare vn libro di tutti li denari dati & riceuuti della compagnia, seruarne anchora, se ne seranno, pagare li debiti, & riscodere li crediti. Sia obligato leggere ogni settimana in cōgregatione la lista delle spese che harra fatte nella precedente settimana, & farla suscriuere p vno delli Signori Administratori, ne possa spendere oltra un scuto doro senza espressa licentia della congregatione, ouero maggior parte di essa. Et accio le entrate & uscite della compagnia si trattino piu syncera mēte, sia tenuto sempre vno altro li..o di incontro, dou sia

no notati li denari che uerranno alle man. 'el Camerleng & che usciranno. Et sia uno delli Sign ori Tredici, che pigli questa fatica per amore di Dio. Finalmēte il Camerlengo custodisca tutti gli utensili, & beni mobili della compagnia. Riuegga spesso l'altare del Sacramento, & attenda diligentemēte se le lampadi si cōseruano accese. Non sia negligente in cosa alcuna, non studii in auaritia, ne sia prodigo, ouero dissipatore della robba della compagnia. Ma faccia ogni cosa misuratamente, & secondo il cōmandamēto delli Signori Administratori. Sopra ogni cosa sia humile, & se non ha denari da dare, dia almeno buone parole, perche e scritto, vna buona parola auanza etiamdio vn dare largo. Habbi sotto la sua cura tutte quelle cose che li Signori Administratori gli imporranno, & benignamēte es sequira tutti li loro commandamenti, & senza alcuna mormoratione.

Del dare fuori li libri delli conti & altri beni mobili della compagnia per li Signori Officiali dell'anno precedente.

MA accio non sia alcuna illicita podestā nella cōpagnia, ouero usurpatiōe delli suoi beni, ouero detentione ingiusta, Hanno ordinato, che li Signori Administratori, Camerlengo, & Secretarii, & tutti gli altri Officiali, dapoi che seranno usciti delli loro officii, infra giorni quindeci diano fuori & consegnino al tutto, tutti li libri, lettere, cōti del dare & del riceuere, & ogni altra scrittura, & rendino pienissimo conto di

tutte le co[illegible] che harranno fatto nelli loro officii. Et se rimanessi[illegible] nelle mani loro cosa alcuna delle [illegible], massariti ,ouero altri beni della compagnia, quel tutto senz[illegible] contrasto & replica alcuna, consegnino alli suoi successori infra quelli medesimi qndeci giorni p inuentario da essere fatto di mano delli Secretarii della compagnia. Lequali tutte cose se spontaneamēte nō voranno fare, li Signori Administratori che serāno al lhora, li costrengerāno a dar fuori li libri & altre robbe predette, per via di ciascuno Giudice ordinario, ouero piu presto del Reuerēdissimo Protettore, con mano Regia senza seruare alcun'ordine giudiciario, & possino farli punire con pena di pergiurio.

Del modo di spedire li negocii.

OGni volta che occorrono facende da spedire per la compagnia, li Signori Administratori conuochino la congregatione de gli Officiali che serāno di tempo in tempo, nella quale sedendo nelli loro luoghi secondo la priorita & posterita delli loro officii, & secondo la loro dignita, proponghino quelle cose che sono da proporre. Et gli altri Officiali secondo l'ordine de gli officii, & priorita & posterita delli Rioni parlino, & parlando vno, l'altro taccia, accio si schifi la confusione, & le facende piu maturamēte per diuerse allegate ragioni con maggior concordia ad vtilita della compagnia siano pertrattate. Ne si habbi rispetto alla eta, ne quella pregiudichi in dire le oppinioni, perche anchora Samuele & Daniele giudicorono li vecchi. Et lite

uite le oppinioni & volonta delli fratelli: e serāno cō cordi, quello si mandi ad essecutione, & se non, facciasi il scrutinio secreto cō le faue da essere poste nella bus sola, fatto prima il partito di quello che si ha a votare. Et se le faue fussero di equal numero, di nouo si voti so pra il detto partito, & se l'accascasi che le volonta fus sero eguali fino a tre fiate, oltra quelle non si voti piu, ma tutte due le oppinioni si descriuino in due polizze, cioe in una vna oppiniōe, & l'altra nell'altra, & per sor te si cazzino dal primo delli Signori Administratori, & quella polizza che uscira prima fuora, si intenda do uersi osseruare cioche in lei sara descritto. Et percio hā no detto douersi dimandare tutta la congregatione, perche spesse fiate reuela il Signore ad uno piu gioua ne quella cosa che e migliore. Et cosi diano gli Offi ciali fratelli il consiglio & il voto, con ogni suggettio ne di humilita, & nō presumano defendere procacemē te quello che sera loro parso. Imperoche de qui si su scitano le inuidie, le risse, le detrattioni, le concorren tie, le discordie, & disordini, & mentre sentono cose cō trarie insieme gli Administratori & gli Officiali, e ne cessario che le loro anime pericolino, & li negocii ma lamente trattati vadano in ruina. Dimmi ti prego per la tua fe, Se questo santissimo Sacramento del quale essi sono ministri, e sacramento di pace, di charita, di vnione, perche adunq; tra li fratelli debbono essere pa role ingiuriose, risse, & contentioni? perche non essere piu presto tutti di una oppinione, & non essere tra loro alcuna diuisione? Non presuma adunq; alcuno degli Officiali in congregatione o fuori cōtendere superba

mente con li Signori Administratori. Il che se ardira fare, subito sia deposto tanto dall'officio, quanto dalla compagnia. Anchora essi Signori Administratori nõ perturbino la congregatione del signor Dio, ne quasi vsando vna podesta libera, ordinino cosa alcuna ingiustamente, imperoche quãto piu sono preferiti agli altri, tanto con maggior sollecitudine deuono osseruare li statuti della compagnia, & essere suggetti alle costitutioni. Li quali anchora Signori Administratori, se seranno ritrouati vitiosi, ouero superbi, ouero sprezzatori delle presenti ordinationi, ouero secondo la loro volonta spedire li negocii senza consiglio & consentimento delli fratelli, siano admoniti con dolci parole fino a quatro fiate, & se non si emendaranno, siano deposti dalloro officio, & in luogo loro creati altri, che siano degni di quel grado. Et percio hanno preueduto li Signori Ordinatori delle costitutioni, essere spediẽte per la custodia della pace & della charita, le quali oue sono, iui e anchora Dio, che la speditione delle facẽde si fazzi nel modo sopradetto. Il che pero vogliono si osserui solamente cerca l'ordinatione delle cottidiane & mediocri facende. Ma quando occorressero materie graui & di molta importanza, non siano tanto arrogãti li Signori Administratori cõ li Officiali, che essi soli presumano spedirle, ma allhora chiamino tutta la cõpagnia, accio quel che tocca a tutti, da tutti commune mente sia approbato, seruato pero sempre quello istesso ordine quanto a fare le conclusioni, che e stato dato nella speditione delle mediocri & cottidiane materie. Et perche piu occhi piu cose veggono, & oue e

maggior numero congregato nel nome del Signo≠re, iui piu dirittamente si gouernano & sp discono li negocii, hanno voluto, che delle facende ch si harrāno a spedire, niuna se ne spedisca in casa priuatamente, ma solamente nella congregatione ordinaria, la quale si celebrara ogni Martedi di ciascuna settimana allhora di vespero nel luogo della compagnia, saluo se nō fusse tale negocio, il quale non patisce alcuna dilatione. Ma perche e cosa molto difficile che tutti gli Officiali vē≠ghino alla congregatione, ha piacciuto, che pur che ne siano sette presenti in congregatione, tra li quali pero sempre sia vno delli Signori Administratori, se intēda essere intiero il numero degli officiali, & tutta la con≠gregatione adunata, & essi possino spedire li negocii occorrenti secondo Dio, come se tutta la compagnia fusse p̄sente. Ma accio li noui Administratori & Offi ciali per nō hauere cosi informatione delle facēde, non faccino alcuna cosa assorda o contraria a quelle cose che prouidamente sono state fatte dalli loro predeces≠sori, hanno voluto & ordinato, che li Signori Admini stratori dell'āno passato possino essere presenti a tutte le congregationi dell'anno seguente il loro Officio, & sedere appresso li Signori Administratori noui, & fauorirgli con il consiglio & ricordo delle facēde trat tate sotto di loro, & hauere il voto come li moderni Si gnori Administratori. Ma finito il secondo anno, non possino piu essere presenti alle congregationi, saluo se per caso nō fussero chiamati per hauere qualche infor≠matione da loro.

Qual sia il principale carico delli Signori Administratori & Officiali.

CHe il santissimo Sacramento del Corpo di Christo sia conseruato cõ conueniente honore & reuerentia nella Chiesa della Minerua, oue la compagnia nostra ha hauuto principio, & sempre giorno & notte vi siano le lampadi accese dinanzi all'altare, le quali nelli giorni di festa siano duplicate, & nelle piu solenni siano triplicate. Deuono curare che questo istesso anchora sia fatto in tutte le Chiese parrochiali della Citta, hauuto pero rispetto alle entrate delle Chiese, & alla deuotiõe delli Parrochiani. Et se le entrate di esse Chiese non fussero sufficienti a tenere di continuo le lampadi, la Cõfraternita debba supplire a quest'opera quanto fara bisogno. Proueggino anchora che mentre e da portare agli infermi il santissimo Sacramẽto, sia portato honoratamente, secondo il modo che si dira qui disotto. Et ringratiino Dio li Signori Administratori & Officiali predetti, essere eletti a quest'opera, a quali sia stato concesso per sua misericordia administrare & procurare quelle cose che spettano all'honore & gloria del Signore Iddio. Siano aduq; mondi, puri, & casti, come conuiene a buoni ministri di Christo, & studiino a viuere santa & religiosamente, & piacere all'omnipotente Dio, accio possino acquistare la gratia sua;

Del modo & ordine di portare il Sacramento agli Infermi.

ANchora hanno ſtatuito & ordinato, che ogni volta che ſi harra a portare il Sacramento fora della Chieſa per comunicare gli infermi, il Rettore di eſſa Chieſa ouero il ſuo luogotenente, ſia obligato fare dare quindeci tocchi alla Campana della Chieſa da vn lato ſolamẽte, fatto pero vn poco di interuallo da vn tocco all'altro, ſaluo ſe la neceſſita non coſtrigneſſe, nel qual caſo li tredeci tocchi ſiano continuati, & oltra di queſto mandare vn Citello per la Parrochia con vno picciolo campanello, accio li fratelli vicini di quella Parrochia cognoſcano eſſere admoniti & chiamati ad accompagnare il Sacramẽto, & per ſeſteſſi lo debbano accompagnare, ſe non ſeranno detenuti da legittimo impedimẽto, & ſe fuſſero, lo debbano far accompagnare per vno delli ſuoi piu degni familiari alla caſa dello infermo con le lampadi acceſe, & eſſo Sacramento ſia portato dal Sacerdote veſtito con il pluuiale, humile & deuotamente. Et ſe non fuſſe ſufficiente in la detta Parrocchia il numero delli fratelli a portare honoratamente, come e conueniente, tanto Sacramento, allhora lo eletto ouero nominato Capoparrochia di q̃lla Chieſa, denoncii charitatiuamente all'altro vicino Capoparrochia, accio eſſo cõ gli altri fratelli che ſono nella vicina parrochia, poſſino venire ad accompagnare il ſantiſſimo Sacramento. Sappino pero queſto ſempre tutti li fratelli, che quanto honore & reuerenza ſi fa a tanto Sacramento, e aſſai meno di quello

che segli [illegible], essendo quello sempre piu degno & eminēte d ogni honore & reuerētia, ne mai si possi da noi suffici[illegible]temēte honorare, laudare, & magnificare.

Dell'officio degli Eletti per Capoparrochie.

HAnno voluto, che la loro principale cura sia diligentemente attendere sel santissimo Sacramento della Eucharistia e conseruato nella sua parrochia con debito honore & veneratione, & procurare che al tutto sia portato agli infermi nel modo che e stato sopradetto. Denonciino anchora alli Tredeci delli loro Rioni ouero alla Congregatione, tutti li defetti che nelle sue Chiese ritroueranno cerca il culto del santissimo Sacramento. Et se l'accasca che alcuno delli fratelli della compagnia si mali nella Parrochia, visitino con charita esso infermo insieme con vno altro fratello della compagnia da essere eletto per ciascun di loro di tempo in tempo, & benignamente lo cōfortino a cōfessare li suoi peccati, & riceuere esso Sacramento, accio l'anima di quel fratello se accaschera passare da questo mondo, interuenendo il riceuere di tanto Sacramento, meriti entrare nella porta del regno del cielo.

Del celebrare la Messa & la Processiōe ogni terza Dominica di ciascun mese, & della generale dapoi la festa del corpo di Christo.

HAnno oltra di questo ordinato, che tutti li fratelli di questa compagnia si maschi come dōne, ch[illegible]

feranno di tempo in tempo. Siano obligati ogni ter-
za Dominica di ciascun mese per tutto l'anno congre-
garsi nella Chiesa della detta Compagnia, & iui far ce
lebrare vna Messa in canto o piana, & nella eleuatio-
ne del prefato Sacramento fino che sera riceuuto per
il Sacerdote, tenere in mano la lampada accesa. Et cosi
in tutte esse terze Dominiche, come il primo Venerdi
che seguita la festa del Corpo di Christo, fare ogni an
no la solenne processione fuora & intorno la Chiesa
della Minerua, portando il prefato Sacramento hono
ratamente con le lampade accese. Et perche in dette ter
ze Dominiche deputate alle processioni, e conueniẽte
che l'Altare del detto Sacramento piu del solito sia or
nato di tapezzarie, pregano li Signori Tredeci che se
ranno di tempo in tempo, che ciascun di loro, pigli il
carico benignamente per honore di Dio, di parare l'Al
tare secondo la volta sua. Ma nel Venerdi della gene-
rale Processione predetta, che seguita il giorno del
Corpo di Christo, la cura di ornare tutta la Chiesa sia
& essere debba di tutti gli Officiali che seranno di tẽ-
po in tempo, & delli Signori Administratori vecchi
celebrare la Messa Pontificalmente, & portare in pro-
cessione il santissimo Sacramento, & nõ imporre alcũ
carico per quanto spetta alla celebratione della festa,
alli noui Administratori & Officiali eletti.

Dell'obligo di ciascun fratello della Compagnia.

CHe ciascuna settimana di tutto l'anno tutti li fra
telli & sorelle siano obligati dire ginocchiati

cinque Pa[illegible]er noſtri & altretante Aue Marie in memo-
ria di tant[illegible] Sacramento. Et ogni volta che accaſchera
portare [illegible]ella ſua Parrochia il Sacramento a caſa di
qualche infermo, lo debbano deuotamente accompa-
gnare con le lampade acceſe, ouero impediti legitti-
mamente, farlo accompagnare per la piu degna perſo-
na di caſa ſua. Si prega anchora ciaſcuno delli fratel-
li della Compagnia per le viſcere della miſericordia
del Signore noſtro, che ſi come con il corpo ſeruono al
ſantiſſimo Sacramento, coſi gli ſeruino anchora con
lo ſpirito & mente loro, & voglino piu volte lanno ri-
ceuere il ſanto Sacramẽto, accio & a queſto modo piu
ſtrettamente ſtiano attaccati al ſuo ſignore, & inuitino
con il ſuo eſſempio l'altri che non ſono della Compa-
gnia a fare queſto iſteſſo, peroche e ſcritto, che chi am-
maeſtraranno molti ad acquiſtare la vita eterna, ſeran-
no come ſtelle nel Firmamento del Cielo.

Delle Donne della Compagnia.

PErche le Donne ſecondo la dottrina dell'Apoſto-
lo deuono ſtare in caſa, & iui interrogare e loro
mariti, ha piaciuto, che quelle Dõne della Compagnia
alle quali non e licito per honeſta andare vagando di
qua & di la per la Citta, quando vdiranno il ſono del-
la campana in ſegno che ſi ha da portare il Sacramen-
to a qualche infermo, con le ginocchie in terra dicẽdo
vn Pater noſtro & vna Aue Maria deuotamente, coſi
ſodisfacciano, come ſe accompagnaſſero perſonalmẽ-
te il ſantiſſimo Corpo di Chriſto, & acquiſtino tutte
le indulg[illegible]

le indulgentie che acquistano gli altri ac[illegible]pagnanti.
Et perche esse sono sempre piu deuote, si prega ancho
ra loro, che piu frequentemente visitando l'altare del
Sacramento, presetandosi continuamente a le Messe
& processioni, & piu spesse fiate communicãdosi, diano
se stesse agli huomini in essempio di buone opere.

Delli Funerali da essere celebrati per le anime delli fratalli & sorelle morte della Compagnia.

ET perche e cosa giusta che communichiamo an-
chora alli morti fratelli & sorelle in charita, co-
me hauemo cõmunicato cõ loro i vita, essẽdo ãchora sã
to & vtile il pẽsiero di pgare p morti accio siano sciolti
dalli loro peccati, hanno ordinato, che due volte l'ãno
cioe del mese di Settembre & di marzo, nei giorni da
essere eletti per li Signori Administratori & Officiali
che serãno di tẽpo i tẽpo, si celebri all'altare del sacratis
simo Corpo di xpo vna Messa generale p le anime delli
fratelli & sorelle morte della Cõpagnia, stãdoui psenti
li Signori Administratori & tutti gli altri Officiali &
tenendo le torze accese dalla consecratione del Sacra
mento, fino che sera riceuuto dal Sacerdote. Et sia pa-
rato vn Ciborio secondo e consueto farsi in simili ceri-
monie, con lampade accese a torno a torno, & dapoi
l'Offertorio per vno dei Sacerdoti si annoncii publi-
camente che tale anniuersario si celebra per le anime
dei morti fratelli & sorelle della compagnia. Finita
poi la Messa si canti solennemente il Responsorio, Li
bera me domine, con le orationi opportune. Et nel gior

no di esso generale Anniuersario siano conuocati per li Mādatarii della Compagnia tutti li fratelli di essa, & accio ui venghino anchora tutte le sorelle, siano aduertite dalli padri Predicatori nella prossima precedente Dominica.

Che non si incorra alcuna pena di peccato per non osseruare li statuti.

MA accio le coscientie delli fratelli & sorelle non siano leggate con vinculi di peccati, hanno ordinato, che niuno della Compagnia tanto huomo quāto donna, se per alcun modo nō harra osseruate le presenti ordinationi, nelle cose che sono di cerimonie, non incorra alcun peccato. Ma chi le osseruara, conseguisca tutte le gratie spirituali & remissioni di peccati, le quali ha liberalissimamente concedute la Santita di Nostro Signore.

QVeste sono le cose che sono parse degne al presente di essere statuite. Se giudicheranno essere bisogno nel l'auenire aggiongere, leuare, ouero mutare cosa alcuna, si hanno reseruata la podesta di farlo, come anchora .S. Beatitudine ha concesso alla detta Compagnia.

Quali siano gli istrumenti delle buone operationi.

MA perche il fine della istitutione di tanto piatosa compagnia e stato questo solo & non altro, che per questo esterior culto il quale noi damo ai san

tissimo Sacramēto, & p̄ queste cose sensibili, siamo come guidati per mano, & introdducti a quel vero & nascosto culto interiore, il quale si da a Dio con l'intimo affetto del cuore, & si essibisce con fede, sperāza, & charita. Pero ha piacciuto breuemēte sottogiungere nella fine delle presenti constitutioni, quali siano gli istrumenti delle buone opere, accio per mezzo di essi & delle cose sopradette, possiamo felicemēte arriuare a quella santa & pura adoratione del uero Iddio, la quale si fa in spirito & verita. Sono adunq; q̄sti che seguitano.

PRimamēte amare il signor Dio cō tutto il cuore, cō tutta l'anima, & cō tutta la virtu. Dapoi amare il prossimo come se stesso. Dapoi nō amacciare, nō fare adulterio, nō rubbare, nō desiderare, nō dire falso testimonio. Honorare tutti gli huomini, & non fare ad altri quello che non vorebbe fusse fatto a se. Negare se stesso a se medesimo, per seguitare Christo. Castigare il corpo, Nō abbracciare le delitie, Amare il digiuno, Recreare li poueri, Vestire il nudo, Visitare l'infermo, Sepellire e morti. Aiutare chi e costituito nelle tribulationi, Consolare li dolenti. Lontanarsi dalle opere del mondo. Non preporre alcuna cosa all'amore di [illegible] Giesu Christo. Non essequire l'ira, ne riseruare il tempo al disdegno. Non occultare nel cuore alcun inganno, Non dare la pace falsa, Non abbandonare la Charita. Non giurare altutto, accio per disgratia non pergiuri Proferire la verita con il cuore & cōla bocca. Non rendere male per male, Non fare ingiuria, ma sostennere patientemente quando e fatta. Amare gli inimici, non maledire a chi maledice,

ma piu presto benedire. Sostenere la persecutione per la giustitia. Non essere superbo, non imbriaco, nõ grã de magiatore, non dormiglioso, non pegro, non mormoratore, non infamiatore. Ponere tutta la sua speranza in Dio, & applicare ogni bene che vedera in se, a quello non a se. Et all'incontro sapere tutto il male essere fatto da se, & cosi reputarlo. Temere il giorno del giudicio, hauere paura delle pene dell'Inferno. Desiderare la vita eterna con ogni spirituale desiderio. Hauere ogni giorno dinanzi agli occhi la morte per suspetta. Ogni hora custodire le opere della uita sua. Sapere per certo che in ogni luogo Dio lo risguarda. Subito che uiene un male pẽsiero nel cuore, spezzarlo nella vera pietra Giesu Christo, & manifestarlo al suo padre spirituale

Custodire la bocca da ogni trista & praua parola. Nõ amare il molto parlare. Non dire parole vane, ouero atte a prouocare il riso. Non hauere appiacere di molto ridere & disconciamente. Vdire volontieri le predicationi, & le sante lettioni. Orare spesse fiate, Ogni giorno confessare li peccati passati a Dio con lagrime & sospiri, Et da qui innãzi emẽdarsi da loro. Non mãdare ad essecutione li desiderii della carne. Hauere in odio la propria volonta. Obedire in ogni cosa alli precetti del Prelato, auẽga che esso forse (il che Dio nõ voglia) facci altrimenti, ricordeuole di quel commandamento del signore, Farete tutte quelle cose che vi diranno, ma non vogliate fare quello che essi fanno. Non uolere essere chiamato santo, innanzi che sia, ma primamente essere, accio sia detto piu ueramente. Studiare adempire

ogni giorno con fatti li comandamẽti di Dio. Amare la Castita. Non portare odio ad alcuno. Non hauere gelosia ne inuidia. Non amare le contentioni. Fuggire la superbia, & honorare li Vecchi. Amare li Giouenī nell'amore di Giesu Christo. Pregare per gli inimici. Ritornare in pace con chi ha brigga innanzi il tramõtare del Sole, Et mai non desperare della misericordia di Dio. Questi sono gli istrumẽti dell'arte spirituale. Li quali quando seranno da noi incessantemente giorno & notte adempiti, & nel giorno del giudicio reconsignati, ci sara recompensata dal signore quella mercede, la quale esso ha promessa. Imperoche locchio humano non ha ueduto, ne l'orecchia udito, ne e asceso nel cuor dellhuomo, cioche Dio ha apparecchiato a quelli che l'amano. Ma il luogo ouero pontica oue tutte queste cose diligentemente si operano, e la Compagnia del sacratissimo Corpo di Christo.

Sia honore, gloria, & imperio alla santissima Trinita, Padre, Figliuolo, & Spirito santo, & hora & sempre, & in tutti i seculi dei seculi, Amen.

LA SCMMA DI TVTTE LE IN- dulgentie del ſacratisſimo Corpo di Chriſto nouamẽte conceſſ. dal Santiſſ. Signor noſtro Papa Paolo. iii. per ſue lettere patenti in piombo, tanto alla Compagnia dinouo fondata nella Chieſa della Minerua di Roma, quanto a tutte le altre Compagnie del Sacramento, o gia fondate o per fondarſi in tutti li luoghi del mondo, e queſta.

PRimamente ſi concedono tutte le indulgẽtie etiã dio plenarie, della Compagnia del Saluatore ad ſancta ſãctorũ in ſãto Giouãni Laterano di Roma.

Le Indulgentie dellhoſpitale di ſanto Giacobo degli Incurabili di Roma.

Le Indulgentie delle Compagnie di ſanto Giouanni battiſta & di ſan Coſma & Damiano della natione Firentina di Roma.

Le Indulgentie dellhoſpitale di ſan Spirito in Saſſia. — Della Citta di Roma.

Le Indulgentie della Compagnia di Campo ſanto.

Le Indulgẽtie della Chieſa di ſãta Maria del Populo.

Si concede anchora plenaria indulgẽtia come al tẽpo del Giubileo, a tutti quelli che cõfeſſati li ſuoi peccati, & riceuuto il ſantiſſimo Sacramento, entrarãno nella Compagnia, nel giorno del loro ingreſſo.

Oltra di queſto ſi concede a ciaſcuno delli fratelli che accompagna il ſantisſimo Sacramento quãdo ſi porta agli infermi cõ la lãpada acceſa ouero ĩpedito lo fa accompagnare, cento anni di indulgentia. Et altro tanti

alle donne, auenga non lo accompagnino, purche quā do odono il segno della campana per comunicare gli infermi, ginocchiate deuotamente dichino vn Pater nostro, & vna Aue Maria ī honore di tāto Sacramēto.

Quella istessa indulgētia si da a tutti quelli fratelli & sorelle, che seranno presenti al celebrare della Messa nella Chiesa della Minerua, & alle processioni nelle terze Dominiche di ogni mese.

Anchora si concede Indulgentia di anni dieci & altro tante quarantene, a tutti li fratelli & sorelle che visiteranno ogni Venerdi per tutto l'anno la Chiesa della Minerua.

Finalmente si cōcede faculta a ciascuno delli predetti fratelli & sorelle, di elegersi tre volte in vita, se bene fussero in articulo di morte, vn Confessore o Prete o Frate di quale si'voglia ordine, il quale li possi assoluere da tutti li loro peccati & eccessi, etiamdio graui & enormi, anchora che fussero de reseruati alla sede Apostolica, purche non delli cōtenuti nella Bolla in Cæna Domini, & imporre loro la penitentia salutare.

FINIS

Romæ apud Antonium Bladum.

Romæ apud Antonium. Bl